



COMUNE DI CINISI



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

DETERMINA SINDACALE N. 8 del 24/03/2020

OGGETTO: Sedute della Giunta Comunale - svolgimento con modalità telematiche mediante collegamento “a distanza”.

IL SINDACO

su proposta del Segretario Generale

Visto l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (O.R.EE.LL.), approvato con la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e ss.mm. ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto che le sedute di Giunta Comunale si sono ordinariamente tenute presso il Palazzo Municipale;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 della citata L.R. n. 16/1963, la Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita presso la residenza municipale;

Visto, altresì, l'art. 13 della Legge regionale 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii., che nell'Ordinamento Regionale degli EE.LL., stabilisce che il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed ha competenza generale residuale (“[...] *compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti* [...]”);

Richiamato, in particolare, il punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (G.U.R.I. n. 26 del 01/02/2020), recante «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;

Richiamate, altresì, le disposizioni emanate in ragione delle contingenti emergenze sanitarie (vedasi, da ultimo, le disposizioni *ex D.P.C.M.* dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2020;

- l'articolo 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 laddove si prevede al punto 6) che «*le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente*» e, al punto 10), che «*per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile*»;

Rilevata, anche in ragione delle citate contingenti emergenze sanitarie, l'opportunità di consentire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, garantendo la massima utilità, puntualità ed efficacia nelle decisioni spettanti al suddetto organo collegiale, pur attraverso modalità di partecipazione alle relative adunanze in sede deliberante che assicurino, sempre e comunque, ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute senza la necessaria compresenza fisica degli stessi;

Considerato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza;

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17.03.2020) che prevede quanto segue:

“ 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

Vista, altresì, la circolare n. 7 del 18/03/2020 (prot. n. 3461) emanata dalla Regione Siciliana-Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con la quale:

- richiama, tra le altre principali norme contenute nel citato Decreto Legge «*che coinvolgono gli enti locali*», anche la disposizione di cui al relativo art. 73, esplicitando che lo stesso consente agli organi di Consiglio e di Giunta dei Comuni di riunirsi «*[...]fino alla data di cessazione dello stato di emergenza[...]*», secondo «*[...]modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza[...]*», nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto articolo;
- evidenzia espressamente come, «*[...]in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale*»;

Dato atto che il Comune di Cinisi non è munito di apposito Regolamento, cui si riferisce la norma del citato Decreto Legge n. 18/2020, e per evenienze fattuali notorie legate proprio al virus Covid-19, risulta oggettivamente impossibile effettuare sedute giuntali in compresenza fisica dei

componenti e del segretario generale, o suo vice, e pertanto l'operatività di tale Organo risulta del tutto compromessa;

Ritenuto, pertanto, che debba essere esercitato in via d'urgenza il potere disciplinatorio temporaneo attribuito al Sindaco da tale norma, allo scopo di approvare una disciplina dei "**criteri**" come riportata nel documento allegato alla presente (**allegato n. 1**), finalizzata a consentire, sperimentalmente, alla Giunta Comunale di effettuare le sedute deliberative in modalità "a distanza" mediante videoconferenza, per tutto il periodo di durata dell'attuale grave situazione di emergenza sanitaria nazionale;

Ritenuto di potersi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità "a distanza" in videoconferenza a mezzo di strumenti idonei a consentire, a mezzo della partecipazione del Segretario Generale, come prevista dall'art. 52 della Legge n. 142/1990 recepito dall'art. 1, comma, 1 lett. h), della L.R. n. 48/1991 (e per lo svolgimento delle funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attribuite al segretario comunale *ex art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267*), l'identificazione con certezza dei partecipanti alle adunanze e ad assicurare la regolarità dello svolgimento delle adunanze da tenersi con collegamento telematico "a distanza";

Atteso che le citate recenti disposizioni emergenziali esprimono chiaramente un deciso indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

Richiamati, a conferma di quanto detto nel superiore capoverso, in particolare, le disposizioni:

- della Legge regionale 21/5/2019 n. 7 (*"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*), che incentiva, in relazione agli istituti ivi disciplinati (silenzio-assenso, accesso, conferenza dei servizi simultanea, nella presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni), l'uso della telematica nello svolgimento dei rapporti interni, nonché tra l'Amministrazione procedente e le altre Amministrazioni o i rapporti con l'utenza privata;

- dell'art. 19, comma 1, della citata L.R. 7/2019 che, ancora, prevede: *"La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*;

- del Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 del 2005 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*):

- l'art. 7, comma 1, laddove si legge che *"Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili."*;
- l'art. 12, comma 1, ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)"*, e comma 3-bis che dispone: *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo."*;

- l'art. 41, comma 1, che recita: “*Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.*”;
- l'art. 45, comma 1, secondo cui “*I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale*”;

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, potendo disciplinarsi una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e quello della parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute;

Precisato che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

Ravvisato, pertanto, che occorre approvare specifiche modalità per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, anche “a distanza” con collegamento telematico.

D E T E R M I N A

- **Approvare** le modalità telematiche per il regolare svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale e che consentano l'effettiva partecipazione da parte dei componenti dell'organo e del Segretario Generale, o del suo vice, per le relative funzioni stabilite dalla legge, mediante collegamento “a distanza” in videoconferenza, secondo la disciplina dei “**criteri**” di funzionamento dell'attività deliberante dell'organo, come riportata nell'allegato documento (**allegato n. 1**).

D I S P O N E

- la Giunta Comunale si riunirà con modalità a distanza per tutto il periodo di durata dell'attuale grave situazione di emergenza sanitaria nazionale;
- la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Segretario Generale

Impastato

(firmato digitalmente)

IL SINDACO

Avv. Gianni Palazzolo

(firmato digitalmente)

ALLEGATO n. 1 alla Determinazione Sindacale n. 8 del 24/03/2020

Criteri per la regolamentazione del funzionamento della Giunta Comunale con collegamento telematico “a distanza”

Art. 1 – Principi e criteri per le sedute con collegamento telematico “a distanza”

1. E' consentito lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale, presiedute dal Sindaco o dal Vice Sindaco, con modalità telematica mediante collegamento cosiddetto “a distanza”, senza la necessaria contestuale compresenza fisica dei componenti dell'organo presso la residenza municipale;

2. Il collegamento telematico, con modalità di videoconferenza, assicura autenticità e regolarità delle adunanze della Giunta, le quali potranno validamente svolgersi, con la partecipazione “a distanza” di uno o più componenti dell'organo giuntale e del Segretario Generale (o suo vice), intervenendo da luoghi diversi. Le sedute di Giunta possono essere, altresì, tenute in forma completamente “a distanza” con collegamento telematico, ossia anche senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti i componenti dell'organo e del Segretario Generale (o suo vice), presenti in luoghi diversi.

3. Nei casi superiormente descritti di adunanze mediante collegamento telematico “a distanza”, alle quali intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in videoconferenza, le sedute, in via convenzionale, si intenderanno effettuate presso la residenza municipale; la presenza degli intervenuti alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza; di tali circostanze il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti di Giunta (nonché dei diversi funzionari o dipendenti comunali eventualmente e formalmente invitati a partecipare) intervenuti in videoconferenza.

Art. 2 – Tecnologia necessaria

1. Per lo svolgimento in modalità telematica “a distanza” delle sedute di Giunta è necessario che il collegamento audio/video realizzato con l'utilizzo ed il supporto delle strumentazioni tecnologiche:

- consenta la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti nonché garantisca la possibilità di accertare a chi presiede la seduta e al Segretario Generale (o suo vice) l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consenta a tutti i componenti della Giunta di avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicuri la massima riservatezza possibile delle dichiarazioni e delle comunicazioni;
- assicuri la massima sicurezza possibile del sistema;

2. Sono considerate tecnologie idonee allo scopo:

- videoconferenza;
- web conference;
- teleconferenza;
- audioconferenza;
- multiconferenza audio/video/web
- altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibili in futuro;

3. L'applicazione di ciascuna delle suddette tecnologie va realizzata impiegando allo scopo programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Art. 3 – Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per lo svolgimento delle sedute “a distanza”, la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle

decisioni, la riservatezza (ove occorra), la sicurezza e la completezza dei dati e delle congrue informazioni che costituiscono il contenuto dell'atto deliberativo, sul cui frontespizio va riportata la precisazione che la seduta è stata svolta in videoconferenza;

2. Ai fini dello svolgimento della adunanza in videoconferenza saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione; l'adunanza in videoconferenza si tiene in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza);

3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativo; in particolare, la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco (o del Vice Sindaco) dell'ora di chiusura; in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco (o il Vice Sindaco) sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale (o il suo Vice), secondo le modalità sopra indicate;

4. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando il numero complessivo dei componenti dell'organo giuntale partecipanti alla seduta, sia in sede che in remoto; in tale ultimo caso, l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante la strumentazione tecnologica espressamente in utilizzo, viene altresì accertata dal Segretario Generale, compresa la votazione espressa nei modi e nei termini di legge. Il Verbale di deliberazione viene firmato digitalmente esclusivamente dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Art. 4 – Attuazione e competenze

L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del Segretario Generale, supportato e collaborato dall'Ufficio di Segreteria.